

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1573 del 11/07/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Antico Antonio sostituto
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

PROGRESSIONI TRA AREE IN REGIME TRANSITORIO AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2022. PROCEDURA PER COADIUTORI AMMINISTRATIVI SENIOR PER N. 12 POSIZIONI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: APPROVAZIONE GRADUATORIA.

OGGETTO

PROGRESSIONI TRA AREE IN REGIME TRANSITORIO AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2022. PROCEDURA PER COADIUTORI AMMINISTRATIVI SENIOR PER N. 12 POSIZIONI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: APPROVAZIONE GRADUATORIA.

Il Dirigente proponente, dott. Filippo Spampinato, Direttore dell'UOC Gestione risorse umane, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

L'art. 52, comma 1 bis del decreto legislativo 165/2001 come sostituito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e da ultimo modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha dato inizio alla riclassificazione del personale del comparto in almeno 3 distinte aree funzionali, oltre ad una quarta area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Lo stesso comma stabilisce che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno

Relativamente al comparto sanità il CCNL ha declinato l'applicazione del comma 1-bis negli articoli 20 e 21 del CCNL 2 novembre 2022.

L'articolo 20 CCNL 20-21 comparto sanità disciplina la modalità c.d. ordinaria delle progressioni tra aree.

L'articolo 21 del medesimo CCNL, nell'esplicitare le modalità valorizzazione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata ed effettivamente utilizzata dalle Aziende ed Enti e secondo principi di selettività, prevede che entro il termine del 30 giugno 2025, previo confronto con le OO.SS., possano attivare la progressione tra le aree con le procedure valutative a cui sono ammessi i dipendenti:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
- in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

Il medesimo art. 21 prevede che le suddette progressioni sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25.50 pro-capite, applicato alle unità

di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.

Il confronto ai sensi dell'art. 6 CCNL con le OO.SS. è stato iniziato in data 23 maggio 2024 e si è concluso al tavolo negoziale comparto del 20 dicembre 2024;

Con deliberazione n. 464 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il piano delle selezioni verticali in deroga, programmando le seguenti progressioni verticali:

- Collaboratori amministrativi: n. 60 posizioni;
- Collaboratori tecnici: n. 6 posizioni;
- Assistenti Amministrativi: n. 12 posizioni;
- Operatori tecnici specializzati: n. 9 posizioni;
- Coadiutore amministrativo esperto: n. 12 posizioni;
- Assistente Tecnico: n. 5 posizioni.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 7 marzo 2025 è stata attivata la procedura per la selezione verticale in deroga per n. 12 posizioni di Assistente Amministrativo;

Il bando prot. n. 53597 del 19 marzo 2025, dell'avviso per la procedura di cui trattasi è stato regolarmente pubblicato nel sito web aziendale in data 19 marzo 2025 con termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla data del 18 aprile 2025;

Con deliberazione n. 1433 del 30 giugno 2025 sono stati ammessi i candidati ed è stata nominata la commissione esaminatrice;

Considerato che la prova è stata espletata in data 7 luglio 2025;

In merito al trattamento relativo al personale interessato alle progressioni verticali l'art. 20 comam del del CCNL Comparto sanità 2 novembre 2022 prevede che:

- in caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruita. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);
- il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulta avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene di approvare gli atti e la graduatoria allegata alla presente deliberazione dei soli candidati di cui all'allegato A), in quanto risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

tenuto conto di quanto sopra risulta quindi necessario:

- approvare gli atti della procedura come elaborati dalla commissione;
- approvare la graduatoria allegata alla presente deliberazione come ALLEGATO A);
- precisare che i passaggi avranno decorrenza dal 1° agosto 2025;
- precisare altresì che la graduatoria potrà essere utilizzata solo nel caso di rinuncia alla procedura da parte dei candidati collocati entro i primi 12 posti;
- precisare, inoltre, che come previsto dall'art. 20 CCNL Comparto Sanità attualmente vigente:
 - i dipendenti, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruito. Conservano, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)
 - il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali
- precisare, infine, che come previsto dal bando prot. 53597 del 19 marzo 2025:
 - in caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova;
 - il dipendente che è oggetto della progressione tra le aree, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito. Nel caso in cui il candidato che partecipa alla prova abbia in essere un contratto di lavoro a tempo parziale, lo stesso continuerà nella nuova qualifica professionale fino alla data di scadenza. Nel caso il contratto a tempo parziale già sottoscritto non contenga una data di scadenza questa sarà definita al termine del secondo anno solare consecutivo alla sottoscrizione del nuovo contratto. Successivamente il dipendente sarà inquadrato a tempo pieno;
- delegare il direttore della UOC Gestione Risorse Umane all'adozione di ogni ulteriore atto necessario alla esecuzione della presente deliberazione.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare gli atti della procedura come elaborati dalla commissione;
2. di approvare la graduatoria allegata alla presente deliberazione come ALLEGATO A);
3. di precisare che i passaggi di area avranno decorrenza dal 1° agosto 2025;
4. di precisare altresì che la graduatoria potrà essere utilizzata solo nel caso di rinuncia alla procedura da parte dei candidati collocati entro i primi 12 posti;
5. di precisare che, come previsto dall'art. 20 CCNL Comparto Sanità attualmente vigente:
 - i dipendenti, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruita. Conservano, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)
 - il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali;
6. di precisare, infine, che come previsto dal bando prot. 53597 del 19 marzo 2025:
 - in caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova;
 - il dipendente che è oggetto della progressione tra le aree, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruita. Nel caso in cui il candidato che partecipa alla prova abbia in essere un contratto di lavoro a tempo parziale, lo stesso continuerà nella nuova qualifica professionale fino alla data di scadenza. Nel caso il contratto a tempo parziale già sottoscritto non contenga una data di scadenza questa sarà definita al termine del secondo anno solare consecutivo alla sottoscrizione del nuovo contratto. Successivamente il dipendente sarà inquadrato a tempo pieno;
7. di delegare il direttore della UOC Gestione Risorse Umane all'adozione di ogni ulteriore atto necessario alla esecuzione della presente deliberazione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Antico Antonio sostituto
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

GRADUATORIA

Avviso per procedura di progressione tra aree in deroga ai sensi dell'art. 21 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022. Procedura per n. 12 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI riservata ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati quali COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR a tempo indeterminato presso l'AULSS N. 2 marca trevigiana per titoli e prova - prot. 53597/25

N.	CANDIDATO / ID DOMANDA	GRADUATORIA
1	D'URSO DANIELE	77,017
2	BINDA ULISSE	76,663
3	LASCALA DONATELLA MARIA	76,333
4	DE STEFANI NADIA	71,408
5	DAL MAS MONICA	70,421
6	ZANUTTO ROBERTA	69,942
7	BASEOTTO ELENA	69,713
8	SOLDAN MARILENA	69,646
9	GALLINA ALESSANDRA	69,571
10	FRANCO AMELIA	69,462
11	POLEGATO RITA	68,679
12	FORNASIER SABRINA	66,577
13	4955787**	66,417
14	4946069	65,241
15	4945495	65,054
16	4940680	64,554
17	4931953	64,534
18	4933018	62,583
19	4934436	60,948
20	4950608	60,767
21	4932421	60,650
22	4931709	59,063
23	4953522	56,946
24	4955624	54,004
25	4957348	52,404
26	4934786	49,400
27	4952935	47,863
28	4941872	42,943
29	4959574	40,600

** i candidati non vincitori vengono indicati con solo id domanda